

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRATICHE SOCIALI AGEVOLATE

TRA

Il Comune di **SONICO**

e

il **CAF ACLI S.r.l.**, p.iva 04490821008 iscrizione all'albo n° 00035 con sede in Roma Via G. Marcora n. 18/20 in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla Società di servizi Acli Service Brescia S.r.l. con sede operativa in via Spalto San Marco 37/bis – 25121 Brescia telefono 030.2409884 fax 030.2409848 indirizzo email caf@aclibresciane.it indirizzo pec brescia@pec.caf.acli.it nella persona del legale rappresentante Stefania Romano;

PREMESSO (Isee)

- Che il D.C.P.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche
- Che ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del D.C.P.M. n. 159/2013 la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio ovvero direttamente al cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS
- Che il Comune intende affidare a terzi la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM n. 159/2013
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE e dell'ISEE
- Che il CAF ACLI. in base al D.lgs. Luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 Dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di

assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00035;

- Che in base all'art. 11 del DM 31 Maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF ACLI., sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società Acli Service Brescia S.r.l. l'attività di assistenza e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF ACLI, l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all'INPS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM n. 159/2013
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informatico dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e, se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM n. 159/2013, rilascia attestazione dell'ISE e dell'ISEE, come previsto dalla normativa.

Art. 2

Il CAF per l'espletamento di questo servizio:

- Farà pervenire al Comune l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio cittadino, con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza a cura del Comune
- utilizzerà il marchio proprio per individuare le sedi e tutta la modulistica eventualmente occorrente, non fornita dal Comune
- non potrà richiedere al cittadino ulteriori compensi né prestazioni di qualsiasi natura, pena la risoluzione immediata della presente convenzione e con tutte le eventuali responsabilità civili e penale

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni in oggetto del presente accordo e sulle sedi CAF (della Società) operative,

aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;

- Fornire al CAF (alla Società) le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.

Art. 4

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati

Art. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione

Art. 6

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere un compenso iva compresa di

- Pratiche ISEE/DSU €5,00

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione annuale della fattura.

Art. 7

La presente convenzione ha durata dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo nel caso di variazioni normative o di prassi intervenute successivamente alla firma ma prima della scadenza.

Art. 8

Il Foro competente per eventuali controversie relative al presente accordo è il Tribunale di Brescia.

Lì _____

per L'Amministrazione Comunale

per il CAF ACLI
il Legale Rappresentante

Stefania Romano